

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1992 DELLA COMMISSIONE**del 15 novembre 2021****relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II di detta direttiva contemplati da tali norme o da parti di esse.
- (2) La direttiva 2009/48/CE stabilisce, nel suo allegato II, parte I, requisiti specifici in materia di proprietà fisico-meccaniche (comprese disposizioni volte a garantire che i giocattoli siano costruiti in modo da evitare che provochino ustioni, scottature o altre lesioni) e, nel suo allegato II, parte II, requisiti specifici al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda i pericoli di infiammabilità. La direttiva 2009/48/CE stabilisce inoltre, nel suo allegato II, parte III, requisiti specifici al fine di garantire che non sussistano rischi di effetti nocivi sulla salute dell'uomo a seguito dell'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenute. Inoltre l'articolo 10, paragrafo 2, stabilisce requisiti generali di sicurezza, l'articolo 11, paragrafo 2, requisiti per le avvertenze sui giocattoli e l'allegato V della direttiva 2009/48/CE avvertenze per i giocattoli, comprese avvertenze specifiche per i giocattoli chimici.
- (3) Con lettera M/445 ⁽³⁾ del 9 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC) una richiesta di elaborazione di nuove norme armonizzate e di revisione delle norme esistenti a sostegno della direttiva 2009/48/CE.
- (4) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-2:2011+A1:2014 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 2: Infiammabilità», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione ⁽⁴⁾. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-2:2020.
- (5) La norma armonizzata EN 71-2:2020 è più chiara e precisa rispetto alla precedente norma EN 71-2:2011+A1:2014. Essa reca: ulteriori definizioni, che descrivono meglio a quali giocattoli si applicano le specifiche della norma; formulazioni più chiare e precise; nuove specifiche per i costumi da maschera contenenti imbottiture rimovibili; specifiche aggiuntive per il lavaggio o la pulitura (o l'astensione da tali operazioni) dei costumi da maschera prima della prova; specifiche relative alla prova delle parti più piccole dei giocattoli mediante combinazione delle stesse nonché specifiche relative alla prova di materiali di riempimento, finiture e decorazioni; esempi illustrativi di giocattoli da indossare sul volto o sul capo (quali maschere o caschi) e di costumi da maschera nonché indicazioni su come sottoporli a prova; diagrammi di flusso che indicano come ottenere campioni di prova dai costumi da maschera.

⁽¹⁾ GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Lettera M/445 del 9 luglio 2009 relativa a un mandato di normazione, indirizzata al CEN e al CENELEC, nel quadro della direttiva 2009/48/CE in revisione della direttiva 88/378/CEE concernente la sicurezza dei giocattoli.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione, del 28 maggio 2021, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 31.5.2021, pag. 96).

- (6) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 71-3:2019 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di alcuni elementi», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-3:2019+A1:2021.
- (7) La norma armonizzata EN 71-3:2019+A1:2021 aggiorna l'elenco dei valori limite fissati per legge, ripreso dalla direttiva 2009/48/CE, per gli elementi presenti nei giocattoli. L'aggiornamento riguarda l'alluminio, per il quale devono essere applicati valori limite più severi a decorrere dal 20 maggio 2021 ⁽⁵⁾. Esso riguarda anche il cromo VI, per il quale è stato soppresso un precedente valore limite. La formula matematica per calcolare la migrazione di cromo VI di un campione di giocattolo è stata adattata alla procedura di prova. Tutte le altre modifiche sono di natura redazionale.
- (8) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha inoltre rivisto la norma armonizzata EN 71-4:2013 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-4:2020.
- (9) Grazie a un certo numero di modifiche redazionali, la norma armonizzata EN 71-4:2020 è più chiara rispetto alla precedente norma EN 71-4:2013. I pittogrammi e le avvertenze di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ sono stati altresì utilizzati in modo più ricco e coerente. Inoltre le specifiche per i contenitori a prova di bambino si basano ora su una norma internazionale consolidata, ripresa dal CEN. Per determinati set sperimentali è ora necessaria la protezione degli occhi. Sono state infine inserite ulteriori spiegazioni sulla logica alla base delle specifiche.
- (10) Sulla base della richiesta M/445 del 9 luglio 2009, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-13:2014 «Sicurezza dei giocattoli – Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi», il cui riferimento era stato pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2021/867 della Commissione. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 71-13:2021.
- (11) Le specifiche della norma armonizzata EN 71-13:2021 sono collegate più chiaramente ai requisiti della direttiva 2009/48/CE. In particolare, le specifiche relative alle avvertenze specifiche e indicazioni di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 2009/48/CE sono state integrate e si riferiscono più chiaramente ai giochi olfattivi da tavolo, ai kit cosmetici e ai giochi gustativi che contengono determinate fragranze allergizzanti. Inoltre le specifiche per le chiusure dei contenitori a prova di bambino nei giochi e nei kit in questione si basano ora sulla norma internazionale denominata EN ISO 8317:2015 Imballaggi a prova di bambino - Requisiti e procedimenti di prova per imballaggi richiudibili. Il metodo di prova di cui alla norma EN ISO 8317:2015 sostituisce il precedente metodo di prova di cui alla norma EN 71-13:2014. Sono stati infine aggiornati i riferimenti alla legislazione dell'Unione, in particolare alla normativa sulla sicurezza alimentare.
- (12) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021 redatte dal CEN siano conformi alla richiesta M/445 del 9 luglio 2009. Le quattro norme armonizzate sono risultate soddisfare i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti dalla direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (13) Le norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021 sostituiscono rispettivamente le norme armonizzate EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 e EN 71-13:2014. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche riviste delle norme armonizzate EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 e EN 71-13:2021, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 e EN 71-13:2014.

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione, del 18 novembre 2019, che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda l'alluminio (GU L 298 del 19.11.2019, pag. 5).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- (14) Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE sono attualmente pubblicati nelle decisioni di esecuzione (UE) 2021/867 e (UE) 2019/1728 della Commissione ⁽⁷⁾. Di conseguenza è necessario sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2021/867 con una nuova decisione.
- (15) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2021/867 è abrogata.

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/867 continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato II della presente decisione, fino alle date stabilite in tale allegato.

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 continua inoltre ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE figuranti nell'allegato III della presente decisione, fino alle date stabilite in tale allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1728 della Commissione, del 15 ottobre 2019, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 263 del 16.10.2019, pag. 32).

ALLEGATO I

N.	Riferimento della norma		
1.	EN 71-1:2014+A1:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche		
2.	EN 71-2:2020 Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità		
3.	EN 71-3:2019+A1:2021 Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi		
4.	EN 71-4:2020 Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse		
5.	EN 71-5:2015 Sicurezza dei giocattoli — Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica		
6.	EN 71-7:2014+A3:2020 Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova		
7.	EN 71-8:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico		
8.	EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili <i>Nota informativa:</i> i valori limite di cui alla clausola 4.2, tabella 2, lettera a), della norma "EN 71-12:2016 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili" sono inferiori rispetto ai valori limite da rispettare fissati nell'allegato II, parte III, punto 8, della direttiva 2009/48/CE. In particolare, tali valori sono i seguenti:		
	Sostanza	Norma EN 71-12:2016	Direttiva 2009/48/CE
	N-nitrosammine	0,01 mg/kg	0,05 mg/kg
	Sostanze N-nitrosabili	0,1 mg/kg	1 mg/kg.
9.	EN 71-13:2021 Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi		
10.	EN 71-14:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 14: Trampolini per uso domestico		
11.	EN IEC 62115:2020 Giocattoli elettrici — Sicurezza EN IEC 62115:2020/A11:2020		

ALLEGATO II

N.	Riferimento della norma	Data del ritiro
1.	EN 71-2:2011+A1:2014 Sicurezza dei giocattoli — Parte 2: Infiammabilità	15 maggio 2022
2.	EN 71-3:2019 Sicurezza dei giocattoli — Parte 3: Migrazione di alcuni elementi	15 maggio 2022
3.	EN 71-4:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse	15 maggio 2022
4.	EN 71-13:2014 Sicurezza dei giocattoli — Parte 13: Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi	15 maggio 2022

ALLEGATO III

N.	Riferimento della norma	Data del ritiro
1.	EN 71-7:2014+A2:2018 Sicurezza dei giocattoli — Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova <i>Nota:</i> per il conservante autorizzato climbazolo (allegato B, tabella B.1, voce 22, di tale norma) la presunzione di conformità si applica fino a una concentrazione massima consentita dello 0,2 % (non dello 0,5 %). Questa decisione è basata sul documento "ADDENDUM to the Opinion on Climbazole (P64) ref. SCCS/1506/13" del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) adottato successivamente alla pubblicazione della norma da parte del CEN; https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf	28 novembre 2021
2.	EN 71-12:2013 Sicurezza dei giocattoli — Parte 12: N-nitrosammine e sostanze N-nitrosabili	28 novembre 2021
3.	EN 62115:2005 Sicurezza dei giocattoli elettrici (IEC 62115:2003 (modificata) + A1:2004) EN 62115:2005/A2:2011 (IEC 62115:2003/A2:2010 (modificata) EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011 EN 62115:2005/A11:2012 EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013 EN 62115:2005/A12:2015	21 febbraio 2022